



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ENNA**

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1073/2022** promossa da:

*CP\_1* *Parte\_1*, C.F. *P.IVA\_1*, già corrente in Enna,  
piazza Garibaldi n. 1, in persona dei Curatori dott. *Controparte\_2* e dott. *CP\_3* *Parte\_2*,  
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Luca Perricone e  
Giuseppe Angelo Rizzo;

-attore;

contro

*Controparte\_4*, con sede in Via S. Domenico 5, C.F.: *P.IVA\_2* in persona del Sindaco,  
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Patti;

-convenuto;

**OGGETTO**



Obbligazioni pecuniarie, adempimento, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

## CONCLUSIONI

Parte attrice: “in via istruttoria 1) ammettersi CTU contabile al fine di quantificare, sulla base della documentazione prodotta, l'esatto importo delle somme ancora dovute dal CP\_4 convenuto alla società fallita. 2) ammettersi la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati nella memoria istruttoria del 27.04.2023; 3) disporre l'ordine di esibizione nei confronti del Controparte\_5 [...] di tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla Parte\_1 ; 4) nel merito accogliere la domanda così come proposta con l'atto di citazione”, di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via principale: condannare il Controparte\_4 al pagamento in favore della Parte\_3 della somma di € 1.987.481,57 quale corrispettivo delle fatture ancora non pagate, oltre interessi moratori dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo; 2) in via subordinata condannare il Controparte\_4 , a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento al pagamento in favore della [...] Parte\_3 della somma di € 1.987.481,57, quale saldo dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento del servizio, oltre interessi moratori dal giorno dall'atto di diffida e messa in mora al soddisfo. Con il favore delle spese”.

Parte convenuta: “Voglia il Tribunale Adito così decidere e statuire: PRELIMINARMENTE: I. Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Enna adito in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo, competente per materia e per territorio. II. In subordine, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità o comunque l'improcedibilità dell'azione per intervenuta violazione della clausola compromissoria/arbitrale prevista dall'art. 32 dello Statuto della Parte\_3 [...]. NEL MERITO: III. Ritenere e dichiarare l'inesistenza di un valido titolo costituente l'origine e la



fonte del dedotto rapporto obbligatorio e per l'effetto l'inesigibilità delle somme richieste per inesistenza del "contratto di servizio" di cui all'art. 33 statuto **Parte\_3**. IV. Ritenere e dichiarare la giuridica inesistenza di debito o di obblighi di pagamento in capo al **CP\_4** l'inesistenza nullità dell'obbligazione l'inesistenza e/o nullità e/o inesigibilità di qualsiasi pretesa creditoria verso il **CP\_4** in applicazione delle norme sulla forma scritta ad substantiam dei contratti con la p.a. e delle norme sulla contabilità degli enti locali, d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.), r.d. 827 del 1924 e r.d. 2440 del 1923. IN SUBORDINE V. Ritenere e dichiarare la non debenza delle somme azionate per nullità, inesistenza delle fatture stante l'omessa fatturazione e l'omessa comunicazione nei modi e nei termini previsti a pena di inesistenza/nullità dall'art. 34 statuto **Parte\_3**. In ogni caso, ritenere non assolto l'onere della prova per omessa produzione delle fatture azionate. IN ULTERIORE SUBORDINE VI. Accertare e dichiarare l'inadempimento della **Parte\_3** nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2017 e conseguentemente la non debenza delle somme pretese o, in subordine, la riduzione degli importi ritenuti spettanti all'attrice in funzione di tutte le ingentissime spese e delle anticipazioni corrisposte e da corrispondere alla **Controparte\_6** VII. Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento delle somme pretese e delle fatture azionate nonché l'avvenuta anticipazione da parte del **CP\_4** di somme afferenti servizi asseritamente resi dall'attrice ed ancora, il diritto alla compensazione con il credito portato dalla menzionata sentenza, mai corrisposto. IN ESTREMO SUBORDINE VIII. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto e del credito azionato per decorrenza dei termini di cui all'art. 2949 c.c. – l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto e del credito azionato per decorrenza del termine ex art. 2948, comma 1°, n. 4 c.c. – l'intervenuta prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto e delle pretese creditorie azionate. NEL MERITO IX. Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per difetto dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c. nonché per difetto di legittimazione passiva



del CP\_4 e per intervenuta prescrizione. X. Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di riconoscimento degli interessi Pt\_4 .

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Parte\_3 ha convenuto in giudizio il [...] CP\_4 , in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.987.481,57 quale corrispettivo residuo dei costi che la società Parte\_3 [...] avrebbe sostenuto per eseguire, nel territorio del Comune convenuto, i servizi legati al ciclo dei rifiuti secondo gli accordi intercorsi tra le parti e in forza dei provvedimenti normativi che hanno disciplinato la materia; in subordine, il Fallimento attore ha richiesto la condanna del medesimo ente a titolo di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per aver fruito dei servizi legali al ciclo dei rifiuti in assenza di valido accordo negoziale.

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) che in forza del Decreto del Commissario Straordinario Emergenza Rifiuti del 19 aprile 2001 (in GURS n. 29 del 6 giugno 2001, allegato 2 Decreto Commissariale n. 208 del 19 aprile 2001), il Controparte\_4 è stato inserito unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Enna denominato EN1; b) che i comuni della provincia di Enna ricompresi nell'ambito territoriale ottimale denominato EN1, in data 31 dicembre 2002, hanno costituito la società per azioni Parte\_1 con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, ed hanno trasferito alla stessa le competenze in materia di rifiuti; c) che a far data dal 2003, il servizio di raccolta dei rifiuti dei Comuni della Provincia di Enna, tra i quali, per quanto di interesse, il CP\_4 Controparte\_4 , è stato espletato da Parte\_3 , la quale, con cadenza mensile, ha emesso fatture per la prestazione dei servizi resi in favore del CP\_4 convenuto, parte delle quali, non sono state pagate; d) che pertanto il Controparte\_4 è debitore nei confronti dell'ora fallita Pt\_1 [...]

Parte\_3 della somma di € 1.987.481,57, quale somma residua dell'importo delle fatture che la



società **Parte\_3** ha **Pt\_5** per l'esecuzione dei servizi legati al ciclo dei rifiuti nel territorio di **CP\_4** in tesi rimasti non pagati.

Costituitosi in giudizio, il **CP\_4** convenuto ha contestato la domanda formulando una serie di eccezioni di rito e di merito.

In rito, l'ente convenuto ha eccepito: i) incompetenza del Tribunale di Enna in favore della competenza del Tribunale Sezione Specializzata per le Imprese di Palermo; ii) improcedibilità della domanda per violazione di clausola arbitrale contenuta nello statuto della società ora fallita, con conseguente difetto di cognizione del Tribunale.

Nel merito, il **Controparte\_4** ha negato l'esistenza del credito *ex adverso* azionato, deducendo, tra le altre cose<sup>1</sup>, che le somme pretese dalla curatela si riferiscono a servizi mai resi. Rispetto a tali servizi, in particolare, l'**CP-** convenuto ha eccepito l'inadempimento e dedotto di aver provveduto da sé, con propri mezzi e risorse, alla gestione dei rifiuti, viste le carenze del servizio espletato dalla società poi fallita.

---

<sup>1</sup> Di seguito tutte le eccezioni di parte attrice: “: “1) INSUSSISTENZA INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ INESISTENZA DI VALIDO PIANO D'AMBITO.; 2) CARENZA DI TITOLO - INESISTENZA E/O INESIGIBILITÀ DELLE SOMME RICHIESTE PER INESISTENZA DEL “CONTRATTO DI SERVIZIO” DI CUI ALL'ART. 33 **Controparte\_8**; 3) GIURIDICA INESISTENZA DI DEBITO O DI OBBLIGHI DI PAGAMENTO IN CAPO AL COMUNE - INESISTENZA O NULLITÀ DELL'OBBLIGAZIONE - INESISTENZA E/O NULLITÀ E/O INESIGIBILITÀ DI QUALSIASI PRETESA CREDITORIA VERSO IL COMUNE IN APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM DEI CONTRATTI CON LA P.A. E DELLE NORME SULLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI, D.LGS 267/2000 (T.U.E.L.), R.D. 827 DEL 1924 E R.D. 2440 DEL 1923; 4) NULLITÀ, INESISTENZA DELLE FATTURE - OMESSA FATTURAZIONE E OMESSA COMUNICAZIONE NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI A PENA DI INESISTENZA/NULLITÀ DALL'ART. 34 **Controparte\_8** ONERE DELLA PROVA - [...] **Parte\_6** 5) INESISTENZA DELLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLE FATTURE AZIONATE - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO; 6) ECCEZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO E DI COMPENSAZIONE; 7) INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL DIRITTO E DEL CREDITO AZIONATO PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 2949 C.C. INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL DIRITTO E DEL CREDITO AZIONATO PER DECORRENZA DEL TERMINE EX ART. 2948, COMMA 1°, N. 4 C.C. INTERVENUTA PRESCRIZIONE ORDINARIA EX ART. 2946 C.C. DEL DIRITTO E DELLE PRETESE CREDITORIE AZIONATE; 8) INAMMISSIBILITÀ, IMPROPONIBILITÀ E/O INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DOMANDA DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA EX ART. 2041 C.C. - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C. - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE E INTERVENUTA PRESCRIZIONE; 9) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INTERESSI MORATORI” (cfr. comparsa di costituzione dell'ente convenuto).



Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., c. 6 nn. 1, 2 e 3, il fascicolo subiva taluni rinvii a seguito del trasferimento del giudice originariamente titolare dello stesso. Quindi, pervenuto il fascicolo allo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità istruttorie, il Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

Indi, con ordinanza del 19.2.2025 (resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### In rito

È infondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente convenuto, il quale sostiene la competenza del Tribunale di Palermo- Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Segnatamente, l'eccezione è argomentata dal convenuto facendo riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a) del d.lgs. 27/6/2003 n.168, il quale riserva alla competenza inderogabile per materia delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa le controversie aventi ad oggetto i rapporti societari, nonché all'art. art. 3 comma 2 lettera f) de medesimo d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168, il quale assegna alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie relative ad appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Entrambi i profili risultano infondati.

Sotto il primo profilo, basti rilevare che la controversia in esame non attiene a rapporti societari, avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto, sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il Controparte\_4 è stato citato in giudizio come fruitore delle



prestazioni.

Quanto al secondo profilo, va evidenziato che non risulta in alcun modo provata la c.d. rilevanza comunitaria del contratto sotteso alle prestazioni asseritamente rese. In disparte il fatto che è lo stesso **CP\_4** che, contraddittoriamente, nega l'esistenza di un valido contratto, va anche rilevato che non esistendo prova del preciso ammontare del corrispettivo dovuto (né degli originari impegni), non può dirsi che la controversia *sub iudice* giunga alla soglia di rilevanza comunitaria.

Infondata è altresì l'eccezione di violazione della clausola compromissoria e di conseguente difetto di cognizione del Tribunale.

La clausola compromissoria riguarda infatti le controversie attinenti al rapporto sociale. Va quindi ribadito quanto già detto sopra con riguardo all'eccepita competenza della sezione specializzata in materia di imprese. Segnatamente: la controversia in esame non attiene a rapporti societari, avendo agito parte attrice non già pretendendo il versamento di quanto dovuto dal convenuto a titolo di quota sociale o comunque in ragione del rapporto di società lamentando la violazione di tale rapporto, sibbene pretendendo dal convenuto quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore. In altri termini il **Controparte\_4** è stato citato in giudizio come fruitore delle prestazioni.

## **Nel merito**

### **Decisione sulla base della ragione più liquida**

La controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, *ex multis*, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31), costituita dalla carente prova dell'*an* delle prestazioni per cui è domandato il corrispettivo, nonché del *quantum* del corrispettivo stesso.



L'art. 2697 c.c. prevede espressamente che: *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio, è il creditore a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato.

Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.

E invero, quantunque la curatela attrice abbia precisato la fonte dell'asserito diritto di credito evidenziando che *Parte\_1* era tenuta ad eseguire i servizi di gestione integrale dei rifiuti in favore dei Comuni sulla base della normativa regionale (la quale prevedeva che *“per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione”*), e che, dunque, l'obbligo di pagamento dei servizi resi ai comuni consorziati trovava la sua fonte, prima ancora che negli accordi intercorsi tra le parti, nelle norme legislative e regolamentari che imponevano all'ente pubblico la compartecipazione al bilancio della società d'ambito, con obbligo di provvedere alla copertura dei relativi costi, la stessa attrice non ha tuttavia provato i servizi resi né l'entità degli stessi, limitandosi a versare in atti mastrini contabili e fatture che, anche a fronte delle contestazioni della parte convenuta, non possono assurgere a prova del credito vantato.

Occorre rilevare, segnatamente, che la giurisprudenza -condivisibilmente- ritiene, con riferimento alla fattura commerciale, che si tratti di atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale *a parte creditoris*. Tale atto, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi: *«La fattura*



commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: «le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'anno o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. 28/05/2019, n. 14473; v. anche Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, 25, nonché, per una pronuncia risalente, Cass. 1988, n. 6343).

Né la prova del credito asseritamente vantato la si può desumere dai mastrini contabili prodotti in giudizio dalla curatela.

Sul punto, va detto che è vero che l'art. 2710 c.c., ai sensi del quale «I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti



*inerenti all'esercizio dell'impresa*”, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento nel quale il curatore sia succeduto nella stessa posizione del fallito (C. 28299/2005); tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.

Anzitutto, non può affermarsi che i mastrini contabili prodotti in giudizio da parte attrice integrino i libri cui fa riferimento l'art. 2710 c.c.; si noti, tra l'altro che né v'è prova della regolare tenuta degli stessi né v'è prova della relativa vidimazione. In secondo luogo, la disposizione richiamata non pare applicabile al caso di specie ove parte convenuta non può qualificarsi quale imprenditore, ma quale socio e fruitore *ex lege* del servizio erogato dall'attrice.

Soprattutto, e in ogni caso, va rilevato che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, di talché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (v. Cass. 2012 n.13669; Cass. 2011 n. 26216, secondo cui *“Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità”*; nonché, nella giurisprudenza di merito Trib. Nola, 7.1.2021 n. 27, in De Jure; Trib. Nocera Inferiore 14.8.2019 n. 933, in De Jure).

Nella specie, a fronte delle sole fatture e mastrini contabili prodotti in giudizio, della contestazione di parte convenuta in ordine sia allo svolgimento delle prestazioni indicate in seno a tali documenti che



alla quantificazione dei relativi costi, non v'è modo di ritenere provato il credito vantata da parte attrice mediante il richiamo all'art. 2710 c.c.

Non vale in tal senso invocare i pagamenti effettivamente eseguiti dal CP\_4 convenuto giacché gli stessi nulla hanno da dire rispetto all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle pagate ovvero in ordine ai maggiori costi delle prestazioni eseguite rispetto a quanto pagato.

A tal proposito, vale la pena evidenziare che appare superflua l'eccezione formulata da parte attrice, secondo cui l'ente convenuto avrebbe ammesso l'esistenza almeno parziale del debito affermando, senza provarlo, di aver pagato per i servizi effettivamente ricevuti. Difatti, è la stessa parte attrice ad affermare, in citazione, che *“il Controparte\_4 si è reso parzialmente inadempiente nei confronti della società d'ambito pagando solo in parte il corrispettivo dei servizi ricevuti e rimanendo debitore della complessiva somma di € 1.987.481,57”*, sì che la prova di pagamenti avvenuti nel corso del rapporto intercorso tra le parti non occorre, trattandosi di circostanza pacifica.

Si noti, sul punto, che in citazione non si rinviene una specifica descrizione delle prestazioni non pagate e che né i mastri contabili né le fatture indicano con precisione il tipo e la quantità di servizi resi, di modo che, per un verso, è impedito alla parte convenuta di formulare contestazioni precise e specifiche, diverse da quella dell'inesistenza delle prestazioni e comunque del difetto di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione economica delle stesse mentre, per altro verso, a colmare tale genericità dell'assunto attoreo non è stato efficacemente articolato alcun mezzo istruttorio idoneo a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni sottese alle fatture, il tipo di prestazioni concretamente svolto, l'effettivo valore economico delle stesse.

Sul punto, occorre ribadire il rigetto della prova per testimoni formulata dalla curatela attrice.

Questo il capitolato che parte attrice ha formulato e che è già stato rigettato: *“Vero è che tra il 2010 ed il maggio 2017 personale della società Parte\_1 con propri mezzi ed attrezzature, ha quotidianamente svolto i servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di CP\_4 ”*.



Appare di tutta evidenza che: i) l'articolato si riferisce a un lasso di tempo eccessivamente ampio; ii) l'articolato è generico anche nella sostanza, poiché non vengono specificate analiticamente le prestazioni eseguite, di modo che anche una risposta positiva non sarebbe idonea a conferire certezza alla pretesa attorea sia in punto di *an* che in punto di *quantum*.

Aggiungasi che non può nemmeno trascurarsi la produzione documentale di parte convenuta, dalla quale è dato evincere, tra le altre cose, che quest'ultima ha provveduto da sé al comando di personale per lo svolgimento del servizio relativo al ciclo dei rifiuti sostenendo i relativi costi (circostanza invero pacifica tra le parti; v., in ogni caso, documentazione allegata all'atto di comparso di costituzione di parte convenuta), di modo che la prova testimoniale sarebbe anche in conflitto con le risultanze documentali. Non rileva, sul punto, l'accordo del 2015 (doc. 19 -seconda memoria istruttoria di parte attrice) invocato da parte attrice, riguardando questo unicamente i costi per il carburante e non avendo alcunché da dire in ordine all'effettivo svolgimento delle prestazioni, e del sostenimento dei relativi costi, da parte dell'or fallita società in favore dell'ente convenuto.

A nulla giova poi alla parte la convenzione in questione anche perché il pagamento degli importi ivi prospettati presuppone l'esecuzione delle relative prestazioni, rimasta, come detto, non provata.

Da ribadire è altresì l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riferita a *"tutte le contestazioni effettuate tra il 2010 ed il 2016 in relazione ai disservizi lamentati per le attività di raccolta effettuate dalla Parte\_1"* trattandosi di documentazione irrilevante ai fini della decisione alla luce di quanto si è sin qui rilevato.

Va dato atto, ancora, della natura evidentemente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta da parte attrice, la quale non potrebbe in alcun modo fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società Parte\_3 né del valore economico delle stesse. Sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare le specifiche prestazioni asseritamente rimaste impagate; solo in tal caso, per quantificarne il valore, si sarebbe potuto -al limite- provvedere a nominare un consulente tecnico.



Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice non consente di accogliere la domanda principale imponendone, invece, il rigetto.

Parte attrice, per il caso di rigetto della domanda fondata sul rapporto negoziale o comunque sugli obblighi *ex lege* incombenti sulla convenuta, ha formulato una subordinata domanda di arricchimento senza causa.

Ora, posto che la domanda principale proposta da parte attrice, avente quale *causa petendi* l'obbligazione legale del CP\_4 di corrispondere i costi del servizio di gestione del ciclo rifiuti in favore della parte attrice e quale *petitum* la condanna del CP\_4 convenuto al pagamento della somma indicata da essa attrice, è respinta per difetto di prova delle prestazioni rese e comunque del loro valore economico, deve anzitutto rilevarsi che non è consentito all'attrice stessa richiedere, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento lamentando l'arricchimento senza titolo di quest'ultima configurando l'azione di arricchimento un rimedio sussidiario non esperibile per eludere gli oneri probatori in capo a chi agisce in giudizio.

In altri termini, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento sancito, dall'art. 2042 c.c. comporta, nella fattispecie in esame, l'inammissibilità della domanda in questione.

Difatti, una tale domanda, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale (o fondata su obbligazioni *ex lege*) articolata in via principale, sarebbe da stimare come ammissibile soltanto qualora la domanda principale sia rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui detta domanda principale sia respinta perché sfornita di prove sufficienti al suo accoglimento (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14944 dell'11/05/2022; da ultimo, sull'argomento, Cass. Sez. Un. 2023 n. 33954).

Nel caso in esame, in definitiva, dovendosi ritenere che in caso di fruizione dei servizi sussiste l'obbligo legale del comune convenuto al relativo pagamento, non v'è luogo per l'azione di



arricchimento ingiustificato: il diritto della parte che ha fornito i servizi alla percezione del corrispettivo trova infatti la propria fonte nella legge (o nel rapporto negoziale *ex lege* costituito).

In ogni caso, qualora si volesse diversamente opinare, va rilevato che anche la domanda di arricchimento senza causa risulta infondata non essendo state provate le prestazioni integranti l'arricchimento della parte convenuta e, soprattutto, il valore dell'arricchimento e del correlativo impoverimento dell'attrice.

Pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.

### **Le spese**

Le spese seguono la soccombenza e sono poste quindi in capo alla parte attrice. Tali spese sono liquidate in euro 18.977,00 (d.m. 55/14, scaglione da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00, con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia) a titolo di onorari oltre accessori di legge.

Si precisa, sul punto, che lo scaglione di riferimento è individuato secondo il criterio del “*disputatum*” (sul quale si veda Cass. 2021 n. 10984 -ord-, secondo cui “*in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. 7 novembre 2018, n. 28417; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 11 marzo 2006, n. 5381; Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; in tal senso, anche Cass. 9 settembre 2019, n. 22462)*”).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:



**rigetta** la domanda formulata da parte attrice;

**condanna** parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite liquidate in euro 18.977,00 oltre accessori di legge a titolo di onorari.

Così deciso in Enna, il 10 giugno 2025

**IL GIUDICE**

Davide Palazzo

Arbitrato in Italia